

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA VERIFICA DELLA  
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

*(Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*

**ESERCIZIO 2020**

## **1. PREMESSA**

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, sono state introdotte modifiche all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), con riferimento alle necessarie verifiche che gli enti locali sono tenuti ad effettuare nel corso della gestione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La previgente versione dell'art. 193 del TUEL prevedeva infatti l'obbligo per gli enti locali di effettuare annualmente con delibera consiliare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto in tale sede del permanere degli equilibri di bilancio o adottando, se del caso, i necessari provvedimenti per il ripristino del pareggio, nonché il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. La nuova versione della norma, con effetto dall'esercizio 2015 in poi, ha eliminato la parte relativa alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi, concentrandosi esclusivamente sulla necessità di garantire sia in sede previsionale sia negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare apposita deliberazione per dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti.

Ulteriore modifica normativa riguarda la tempistica entro cui tale atto deve essere adottato dal consiglio comunale, pena l'avvio delle procedure previste dall'art. 141 del TUEL in caso di mancata approvazione del bilancio: mentre in passato l'atto doveva essere approvato secondo le scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e, comunque, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, a decorrere dall'esercizio 2015 le nuove disposizioni hanno anticipato tale termine al 31 luglio.

È necessario però ricordare come il D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, abbia disposto, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'introduzione dell'art. 147-quinquies del TUEL, attribuendo al responsabile del servizio finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione e prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale disposizione estende inoltre il controllo sugli equilibri finanziari alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Occorre pertanto che, nel rispetto dei termini e delle disposizioni del regolamento di contabilità, i responsabili dei servizi finanziari si attivino fin da subito, indipendentemente dal rinvio o meno del termine di approvazione della deliberazione consiliare, ad effettuare le verifiche sulla gestione sia in conto residui sia in conto competenza, ancorché svolta in esercizio provvisorio, coinvolgendo tutti gli enti e le società partecipate, al fine di presidiarne l'andamento ed evidenziare con tempestività agli organi competenti eventuali situazioni di squilibrio.

Per questo fine, notevole importanza assumono gli strumenti della pianificazione e del controllo di gestione appositamente previsti dal nostro ordinamento finanziario, al fine di effettuare un controllo costante sullo stato di realizzazione delle previsioni inizialmente effettuate.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'organo consiliare ha una triplice finalità:

1. Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
2. Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
3. Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'adempimento, in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale. La presente verifica si concretizza nel controllo degli equilibri di bilancio ..

### **1.1) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento**

Come già chiarito nella breve introduzione, per quanto concerne l'aspetto tipicamente contabile della salvaguardia degli equilibri, l'art. 193 del TUEL prevede che l'organo consiliare dell'ente provveda, con formale e contestuale delibera, alla verifica degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso, nonché all'adozione dei provvedimenti e delle eventuali misure necessarie per ripristinare il pareggio in caso di squilibrio.

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

### **1.2) L'assestamento generale di bilancio**

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

### 1.3) Le verifiche interne

Con note del 23/05/2020 e 10/06/2020 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

### 1.4) Le verifiche effettuate

Per controllare il verificarsi del rispetto degli equilibri del bilancio dell'ente, il servizio finanziario ha proceduto ad una ricognizione sullo stato di consistenza delle singole poste di entrata e di spesa, evidenziando la situazione contabile al **25 giugno 2020** e comprendendo nelle previsioni assestate la proposta di variazione al bilancio.

Nell'analisi condotta, si sono valutate distintamente le principali componenti gestionali del bilancio, ossia la gestione di competenza, la gestione dei residui, la gestione di cassa; per la gestione di competenza, in particolare, gli equilibri contabili di bilancio sono stati approfonditi scomponendo il dato nelle sue principali componenti, ovvero il bilancio di parte corrente, il bilancio di parte investimenti ed i servizi per conto terzi e partite di giro.

Da rilevare le seguenti variazioni:

- utilizzo avanzo di amministrazione accantonato relativo all'indennità di fine mandato del Sindaco pari ad € 8.945,00
- stanziamento di un contributo statale pari ad € 423.504,96 quale fondo sostegno alle perdite di gettito degli enti locali;
- Riduzione degli stanziamenti relativi ad tributi locali pari ad € 230.000,00 (addizionale IRPEF e IMU)
- Contributi regionali e statali per la realizzazione dei CRES comunali pari ad € 46.102,55
- Adeguamenti capitoli in entrata servizi sociali
- Riduzione entrate derivanti sanzioni codice della strada pari ad € 160.000,00
- Riduzione pari ad e € 91.070,43 quote capitale mutui CDP, MEF e MPS
- aumento pari ad € 8.100,00 del capitolo spese di comunicazione;
- istituzione capitolo relativo a trasferimenti a soggetti economici del territorio comunale a seguito emergenza COVID -19 pari ad € 69.000,00
- incremento capitolo relativo all'organizzazione dei centri ricreativi estivi pari ad € 93.000,00
- sistemazione capitoli area servizi sociali
- riduzione sia entrate che in uscita relativa all'organizzazione Fiera Grazie 2020

### 1.5) L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 e del rendiconto 2019.

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 in data 13/02/2020;

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

la delibera di G.C. n. 59 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 1 e 4 del d.lgs. 267/2000), contestuale prelievo dal fondo di riserva (art. 166 del d.lvo 267/2000) e contestuale variazione PEG";

la delibera di C.C. n. 09 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 59 del 31/03/2020 adottata ai sensi dell'art.175 comma 1 e comma 4, del d.lgs 267/2000, contestuale prelievo dal fondo di riserva (art. 166 del d.lvo 267/2000) e contestuale variazione PEG";

la delibera di G.C. n. 48 del 09/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019";

la delibera di C.C. n. 11 del 09/05/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)".

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 09/05/2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 6.034.043,95 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019	
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>6.034.043,95</b>
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	2.640.626,22
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	176.824,72
Altri accantonamenti	33.945,00
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>2.851.395,94</b>
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	129.268,42
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	897.200,52
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.792.905,77
Altri vincoli	
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>2.819.374,71</b>
Parte destinata agli investimenti	
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>78.143,61</b>
<b>Avanzo libero</b>	<b>285.129,69</b>

Verificato che ad oggi, è stata applicato al bilancio di previsione 2020 la quota di di € 306.562,87 così dettagliato:

€ 24.352,84 per progetti finanziati con risorse fondo povertà;

€ 12.682,11 per progetti anziani finanziato con entrata 5 per mille;

€ 12.904,53 per spese per azioni a sostegno delle micro e piccole imprese;

€ 176.824,72 avanzo accantonato fondo contenziosi;

€ 7.177,23 avanzo vincolato trasferimenti alla Provincia;

€ 72.621,44 per spese di investimento;

## **2. LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI**

### **2.1) Equilibrio della gestione dei residui**

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto delibera di Giunta Comunale n. 48 del 09/03/2020 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019").

### **2.2) La gestione di competenza**

Una delle verifiche effettuate ha riguardato il rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di competenza, così come sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, con il quale si riafferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

L'equilibrio economico finanziario risulta rispettato.

#### ***Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)***

L'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3, in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

La previsione iscritta a bilancio a titolo di FCDE risulta correttamente quantificata in funzione degli stanziamenti di entrata a cui essa è riferita, sulla base del metodo di calcolo scelto per la sua determinazione (media semplice dei rapporti annui).

La quota FCDE è stata applicata per i seguenti importi e con le seguenti percentuali in riferimento alle diverse annualità del bilancio triennale:

<b>anno</b>	<b>FCDE calcolato al 100%</b>	<b>FCDE stanziato in bilancio</b>	<b>% minima stabilita dalla legge</b>	<b>% applicata</b>
2020	475.706,32	475.418,97	95%	99,94%
2021	544.777,16	544.777,16	100%	100%
2022	544.777,16	544.777,16	100%	100%

#### **Fondo di riserva**

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 55.000,00, di cui prelevate in corso di variazioni € 21.000,00 per emergenza COVID.

### **2.3) Equilibrio nella gestione di cassa**

Il fondo cassa alla data del 25/06/2020 ammonta a €.1.912.240,56 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2020	€ 2.358.664,07
Pagamenti	€ 5.054.444,50
Riscossioni e reversali da regolarizzare	€ 4.608.021,02
Fondo cassa al 25/06/2020	€ 1.912.240,56

L'ente attualmente *non ha fatto ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

## **2.4) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)**

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto : "Debiti fuori bilancio, riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio e contestuale variazione piano opere pubbliche 2019/2021";

## **3. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2019 pari ad € 6.034.043,95 è stato applicato al bilancio di previsione per € 306.562,87 così distinto:

- € 24.352,84 per progetti finanziati con risorse fondo povertà;
- € 12.682,11 per progetti anziani finanziato con entrata 5 per mille;
- € 12.904,53 per spese per azioni a sostegno delle micro e piccole imprese;
- € 176.824,72 avanzo accantonato fondo contenziosi;
- € 7.177,23 avanzo vincolato trasferimenti alla Provincia;
- € 72.621,44 per spese di investimento.

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Utilizzo avanzo di amministrazione accantonato pari ad € 8.945,00 per indennità fine mandato sindaco.

## CONCLUSIONI

La verifica, effettuata in proiezione al 31 dicembre dell'esercizio, evidenzia pertanto quanto segue:

- il rispetto degli equilibri del bilancio di competenza (art. 162, comma 6 del TUEL), sia per la parte corrente sia per la parte investimenti, verificato sulla base degli accertamenti e degli impegni assunti e da assumere alla data della verifica;
- il rispetto degli equilibri del bilancio di cassa, verificato con i medesimi criteri (art. 162, comma 6 del TUEL);
- l'intera destinazione delle entrate da permessi di costruire al finanziamento di spese in conto capitale;

l'inesistenza di debiti fuori bilancio, come certificato dalle attestazioni rilasciate dai responsabili dei servizi. Ad eccezione di quello già rilevato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Debiti fuori bilancio, riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio e contestuale variazione piano opere pubbliche 2019/2021".

La situazione di bilancio verrà comunque attentamente monitorata anche nella restante parte dell'esercizio. Per quanto attiene la gestione dell'esercizio 2020, allo stato attuale e per quanto di conoscenza è possibile dare atto che la situazione degli equilibri finanziari dell'ente risulta salvaguardata e che non si rende necessario alcun intervento di riequilibrio.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario  
F.to Dott.ssa Doda Elena